

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.18/12240/2016

OGGETTO: COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA – VARIANTE PARZIALE N. 5 AL  
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Pietro Val Lemina, con deliberazione del C.C. n. 5 del 15/01/2016, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 15/04/2016 (pervenuto in data 21/04/2016) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(*pratica n. VP- 15/2016*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2016 di adozione della Variante parziale;

**rilevato** che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'articolo 39 delle N.T.A. e la contestuale riduzione dell'ambito *IN1 "area di nuovo impianto per attività mista produttiva/residenziale"* attualmente articolato in due sub aree *IN1a* (insediabili attività d'uso produttiva e terziario) e *IN1b* (insediabili attività d'uso residenziale, terziario e attività artigianali) in particolare, lo stralcio della sub area *IN1a* di 8.000 mq e la riduzione della sub area *IN1b* di 2.629 mq, riclassificate alla destinazione agricola *EV* con riconoscimento cartografico di un unico ambito *IN1* a destinazione residenziale dove consentito;

**preso atto** che il Comune di San Pietro Val Lemina è adeguato al PAI;

**preso atto** che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è stata avviata la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali;

**visto** il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 030655/lb8 del 08/03/2016, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 170 – 11010/2016 del 06/05/2016

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Pietro Val Lemina con deliberazione C.C. n. 5 del 15/01/2016, le seguenti osservazioni:
  - a titolo di apporto collaborativo si evidenzia che la riduzione della capacità insediativa residenziale di circa 12 abitanti, proposta con la Variante in questione, comporta due soluzioni alternative, in ragione delle scelte dell'Amministrazione comunale, di seguito brevemente sintetizzate:
    - nell'ipotesi che la predetta capacità insediativa non verrà rilocalizzata nel territorio comunale, anche con successive Varianti urbanistiche, si dovrà ridurre la Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.), definita dal P.R.G.C. vigente all'atto di approvazione del Piano (2.116 abitanti). Si rammenta a tal proposito che ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. non sono previste limitazione nella riduzione degli abitanti in progetto con la Variante parziale, mentre sono richiesti specifici approfondimenti per aumenti della C.I.R.;
    - nell'eventualità che gli abitanti in progetto debbano essere invece rilocalizzati su un altro ambito comunale con una successiva Variante, è buona prassi prevedere nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente un articolo con il quale segnalare la predetta capacità insediativa residenziale, oggetto di futura allocazione;
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Pietro Val Lemina la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 10/05/2016

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e  
Protezione Civile  
(Ing. Giannicola Marengo)  
(F.to in originale)